

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1641)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONAZZOLA RUHL** Ada Valeria, **ZANTI TONDI** Carmen Paola, **TEDESCO TATÒ** Giglia, **PERNA**, **PIOVANO**, **PAPA**, **URBANI**, **SCARPINO** e **VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1974

Istituzione della scuola pubblica dell'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — Alla base di questo nostro disegno di legge sta l'analisi delle profonde trasformazioni che hanno investito la società, la famiglia, la condizione dell'infanzia, nel corso di questi ultimi anni.

Certo, il lavoro della donna; ma non solo: il rimescolamento demografico, la concentrazione urbana, la semplificazione del nucleo familiare hanno sconvolto, e spesso dolorosamente, secolari modi di vita, vecchi rapporti e equilibri. La rottura dell'ambiente tradizionale, la frantumazione del vecchio rione, del vecchio vicinato; il nuovo agglomerato urbano, il quartiere dormitorio, in cui è spesso costretta a vivere, portano la famiglia all'isolamento: sola ad affrontare tra gli altri i problemi della cura e dell'allevamento dei figli.

Intanto, nella realtà dei fatti, il bambino è già svincolato e distratto dall'unicità della relazione con la sua famiglia: un anarchico, arbitrario e incontrollato bombardamento di stimoli sollecita in lui esigenze, interessi, tendenze, cui non possono far fronte da soli i genitori.

D'altra parte gli appartamenti sono troppo piccoli o troppo ingombri per ospitare i suoi giochi; nei cortili si disturba; le strade sono dominio del traffico; mancano strutture adeguate alle sue istanze e bisogni fondamentali. Continue sono le costrizioni, le proibizioni, gli impedimenti a vivere secondo i parametri del proprio mondo.

Tutto ciò si riflette negativamente sulla sua salute fisica, sull'equilibrato sviluppo della sua personalità.

Dalla difficoltà a stabilire rapporti sociali positivi con i coetanei nascono spesso la ricerca e la formazione di aggregazioni profondamente devianti.

Tale è la condizione dell'infanzia nei centri e nelle zone investite dal tumultuoso sviluppo degli ultimi decenni. Non meno grave essa si presenta nei centri e nelle zone emarginate, degradate economicamente e socialmente, disgregate nei loro costumi.

Qui il bambino, più di qualsiasi altro, soffre della emarginazione, passivo nel recepire modelli e moduli di vita che gli vengono imposti dall'esterno.

Sono problemi nuovi che reclamano nuove risposte e nuovi strumenti educativi.

Le storture dello sviluppo in atto coinvolgono l'intera popolazione infantile: di qua la necessità di superare la tradizionale visione assistenziale. Non si tratta di rispondere solo a rivendicazioni elementari ma anche ad esigenze qualitativamente nuove, come quelle di puntare a nuovi rapporti sociali e umani. Il senso vero e profondo di queste spinte che giungono a maturazione e che la realtà continuamente stimola sta nella richiesta, da parte della famiglia, di un intervento della società nei confronti del bambino.

Solo un travisamento potrebbe definire tale richiesta rinuncia della famiglia alle sue funzioni e alle sue responsabilità. In realtà essa è consapevolezza della propria incapacità a fronteggiare da sola i problemi che ha davanti.

Nell'attuale, concreto quadro della società italiana assume quindi grande rilievo politico e democratico la questione di un nuovo rapporto famiglia-infanzia-società. Un primo passo verso la sua realizzazione è costituito dalla legge sugli asili-nido. L'impegno assunto con questa legge va esteso ora anche ai bambini dai tre ai sei anni ed è da concretizzarsi nella scuola dell'infanzia, una struttura fondamentale al fine di favorire il costume sociale del bambino.

Si tratta di creare le condizioni perchè nel contatto con i propri coetanei, nella fruizione di giochi, di possibilità ricreative, di stimoli culturali, che gli sono negati dalla concreta condizione della famiglia d'oggi, esso assuma un atteggiamento non antagonista con la società; di promuovere un processo di culturizzazione omogeneo per tutti i bambini abitanti in qualsiasi parte del territorio nazionale, provenienti da ogni ceto sociale; di attenuare le disuguaglianze che le differenziazioni sociali d'origine creano.

Necessità e urgenza del superamento della legge n. 444.

Lo scompensato tra ciò che si è fatto e ciò che rimane da fare per soddisfare la domanda di scuola dell'infanzia presente nel paese

è profondo. E ancorandoci a questa domanda che noi avvertiamo la necessità e l'urgenza del superamento della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale.

Essa sancì l'intervento dello Stato nel settore della scuola dell'infanzia, e fu questo un fatto positivo; si restò molto lontani però dal configurare tale intervento quale positiva risposta ad un diritto del bambino e ad un dovere dello Stato stesso. Superare la legge n. 444 significa prima di tutto affermare tale diritto e tale dovere, prospettare la presenza generalizzata dello Stato, garantire il carattere scolastico dell'istituzione. D'altra parte essa non ha neppure corrisposto agli obiettivi, sia pure dichiaratamente limitati, che si era fissati.

Sono state istituite fino ad oggi appena 10.996 sezioni, capaci di accogliere 295.177 bambini, facendone ricadere il peso maggiore — costi per edifici, manutenzioni, arredamento, personale non insegnante — sugli enti locali.

Per quanto riguarda l'edilizia non è stata spesa ancora una lira.

Soltanto il 5 giugno 1972 sono stati approvati con decreti ministeriali due programmi di finanziamento per complessive lire 24.101.000.000.

Se si pensa che la quasi totalità di tale cifra deve essere spesa seguendo le procedure della legge 28 luglio 1967, n. 641, dovremo attendere anni prima che gli edifici siano pronti.

La legge n. 444 ha carattere burocratico e centralistico, in contrasto con l'ordinamento autonomistico e pluralistico che è nel disegno costituzionale. Non si lascia alcuno spazio di intervento alle regioni e ai comuni né alla partecipazione delle famiglie, delle organizzazioni dei lavoratori, dei cittadini.

Gli orientamenti dell'attività educativa, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, configurano una scuola che si limita a registrare e non a stimolare le capacità del bambino. Ignorano le ricche sperimentazioni didattiche delle scuole dell'infanzia gestite da molti comuni.

Gli orientamenti non sollecitano la libertà metodologica e didattica degli insegnanti, non prevedono la possibilità di un lavoro collettivo, fanno dipendere la « formazione » dell'insegnante non tanto da una adeguata preparazione culturale e professionale, ma da attitudini, doti che dovrebbero essere, prima che coltivate, « possedute ».

La legge n. 444 ha favorito l'iniziativa dei privati. L'ambiguità di alcune sue disposizioni ha dato spazio a gravi manovre clientelari.

Il movimento di lotta per una nuova legge.

Occorre una nuova legge che riveda tutto il problema della scuola dell'infanzia, della sua generalizzazione, dell'obbligatorietà della sua istituzione da parte dello Stato, della sua natura e della sua gestione, dei suoi indirizzi e contenuti educativi.

Non siamo i soli a rivendicarla. Sempre più numerose si fanno le voci che pongono al Parlamento tale obiettivo. Sono particolarmente le voci di chi non si è paralizzato nella denuncia, ma ha strappato conquiste e ha costruito esperienze positive.

C'è oggi nel paese un ampio, articolato movimento di lavoratori, famiglie, insegnanti, organizzazioni sindacali, organizzazioni femminili che afferma la necessità di una massiccia espansione della scuola pubblica dell'infanzia come aspetto fondamentale della battaglia per il diritto allo studio nella consapevolezza del valore decisivo che tale scuola ha nella formazione del bambino.

Si è in pari tempo accresciuto l'impegno degli enti locali per fare della scuola dell'infanzia il primo pilastro su cui poggia la costruzione di provvedimenti che hanno come obiettivo il diritto effettivo di istruzione per tutti, una scuola realmente uguale per tutti.

La esigenza di una espansione della scuola pubblica dell'infanzia nel quadro di una nuova legge viene avanzata dalle più varie parti politiche e culturali, come testimoniano ad esempio le prese di posizione di consigli regionali e il documento dei maestri cattolici riuniti a convegno a Fiuggi.

L'immagine di una scuola capace di rispondere alle esigenze peculiari dell'infanzia,

così come l'odierna riflessione pedagogica le ha evidenziate, e alle esigenze poste dal grado di sviluppo sociale e democratico raggiunto dal nostro paese; l'esaltazione e la valorizzazione di tutte le esperienze positive sin qui costruite; la valorizzazione del carattere autonomistico del nostro Stato repubblicano sono l'intelaiatura di questo nostro disegno di legge che introduce sensibili innovazioni a quello, dal quale pur prende le mosse, presentato al Senato nella passata legislatura dalla senatrice Farneti.

Principi fondamentali della nuova legge.

La legge che proponiamo raccoglie e sancisce le risultanze del dibattito in corso nel paese in alcuni principi fondamentali che sono con evidenza i suoi tratti distintivi:

obbligo dello Stato di fornire la scuola dell'infanzia a tutti i bambini e di fissarne i contenuti educativi;

potere istitutivo e gestione da parte del comune;

intervento di programmazione e coordinamento della regione;

gestione sociale che assicuri a livello di ogni singola scuola la partecipazione delle famiglie, delle organizzazioni democratiche, dei cittadini.

Asse educativo.

L'obiettivo che si vuol conseguire è la creazione di una struttura educativa volta ad operare nel suo carattere comunitario una prima liberazione dell'infanzia dai condizionamenti e dalle deprivazioni sociali e culturali che la colpiscono. La scelta del termine « scuola dell'infanzia » e non « per l'infanzia » (tanto meno « scuola materna »), sta a sottolineare la posizione di centralità che spetta al bambino in tale istituzione: soggetto di diritto e non oggetto o occasione di normative che attengono ad altri soggetti.

Il bambino tuttavia non è un termine astratto: egli è il punto di intersezione di diverse serie di fenomeni storico-sociali, eco-

nomici, ambientali, culturali. La formazione della sua personalità è prima di tutto presa di coscienza e capacità di sviluppare meccanismi di difesa e di risposta al campo delle alienazioni della società consumistica. Ciò vale per tutti i soggetti, sia che appartengano alle classi culturalmente e socialmente deprivate, sia che appartengano alle classi più elevate dove l'alienazione del bambino assume aspetti diversi ma ugualmente negativi.

Il nostro disegno di legge propone pertanto di garantire un piano di effettiva uguaglianza di opportunità educative a tutti i bambini, dirette sia a soddisfare il quadro dei bisogni primari sia a dilatare i piani della vita personale di ciascun soggetto (l'intellettuale, il sociale, l'affettivo, l'estetico, il fisico).

In questa prospettiva, nella scuola dell'infanzia dovranno essere esaltati il movimento, la comunicazione, l'avventura, l'esplorazione, la costruzione, il fare da sé, la conoscenza e l'uso del proprio corpo.

La scuola dell'infanzia dovrà far leva su tali motivazioni infantili, indirizzandole ad una prospettiva di vita democratica e comunitaria.

Lungi dal limitarsi al semplice reperimento di tali istanze, cioè, la scuola le organizza e indirizza, avendo presente la necessità di instaurare un nuovo tipo di rapporto educativo capace di stimolare la formazione armonica ed integrale del bambino.

Le direzioni che si indicano all'articolo 1 fanno leva intorno alla esigenza della completa realizzazione di un ideale umano nuovo.

Il potere istitutivo del comune.

Non ci sfugge la portata profondamente innovatrice del nostro disegno di legge di attribuire al comune il potere istitutivo e di gestione.

È una scelta attorno alla quale ruota tutta intera la visione nostra della nuova scuola pubblica dell'infanzia. Si basa essa sulle nostre convinzioni autonomistiche circa la presenza delle strutture pubbliche nel nostro paese, fa assegnamento sulla capacità di iniziativa in più occasioni e nei più vari settori

dimostrata dai pubblici poteri locali. Non si può non richiamare quanto nel settore della scuola dell'infanzia, spesso con i soli loro mezzi, e si sa quanto scarsi siano, e rivelando fresca iniziativa, le amministrazioni comunali hanno realizzato. Vorremmo anche sollecitare un esame del come esse, le più vivaci ed aperte ai rapporti democratici, hanno e programmato e costruito e gestito le loro scuole dell'infanzia. Sono esperienze attraverso le quali sono stati acquisiti, quali solidi risultati, l'aderenza alla spinta popolare per il soddisfacimento di un bisogno largamente e profondamente sentito, la rapidità nella realizzazione, la snellezza, in assenza di soffocanti bardature burocratiche, nella amministrazione, una feconda partecipazione democratica e nella conduzione della vita scolastica strettamente intesa e nei rapporti con la comunità cittadina nelle varie sue espressioni sociali, politiche, culturali.

La prospettiva del comune quale unico operatore pubblico nel settore della scuola dell'infanzia non va considerata in contrasto con la situazione esistente, ma tale piuttosto da rappresentarne lo sviluppo e la logica conclusione. L'attuale regime non può che essere considerato transitorio una volta conquistato il principio di una scuola pubblica dell'infanzia quale primo grado del processo educativo scolastico da garantirsi a tutti, affermato che in tale scuola trova piena esplicazione la libertà dell'insegnare e dell'apprendere, sottolineato l'assurdo della duplice presenza di due istituzioni pubbliche, il comune e lo Stato-ente. Il nostro disegno di legge porta al superamento dell'attuale situazione in una prospettiva unificante delle varie esperienze sino a qui svolte. È in questo spirito che si propone l'assorbimento della nuova struttura delle scuole dell'infanzia statali esistenti, di quelle comunali o di altri enti pubblici, che si offre agli attuali gestori privati la prospettiva di rendere pubbliche le loro scuole, salvaguardando nella nuova gestione una adeguata presenza delle componenti culturali e ideali cui si sono tradizionalmente riferite. Non distruzione quindi di una tradizione, bensì suo recupero, riconoscimento dei meriti che ha acquisito anche

se, negli ultimi anni, più per carenze altrui che per iniziativa propria.

Si potrà dire che cadiamo in contraddizione con noi stessi quando affermiamo il diritto dei comuni ad istituire scuole in più del numero previsto dal piano regionale, facendovi fronte solo coi propri mezzi.

A nessuno sfugge che tale norma è strettamente conseguente al fatto che, avendo presenti le risorse disponibili, noi non abbiamo previsto, nel quinquennio, la copertura dell'intero fabbisogno; di qua la necessità di affidarsi alla iniziativa complementare di quei comuni che per loro autonoma determinazione abbiano a porre, tra i vari bisogni, quale prioritario, quello della scuola dell'infanzia; tale impegno va anzi sollecitato ed è questo il fine della norma che si è voluto inserire. Ne sottolineiamo però la transitorietà, restando la prospettiva della copertura dell'intero fabbisogno e dell'intero finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Il comune cui noi, con il nostro disegno di legge, assegniamo il potere istitutivo e di gestione della scuola dell'infanzia non è il vecchio comune che trova le ragioni della propria autonomia nel momento in cui coltiva un orto racchiuso tra le ristrette mura cittadine. È un comune questo d'altri tempi, che non esiste più. L'autonomia, la esplicazione di un potere d'iniziativa e di intervento a livello locale, non si ritrova in una illusoria autosufficienza. Un comune siffatto, isolato, anche corteggiato e vezzeggiato se si vuole, è il logico supporto di un sistema centralizzato, sua terminale propaggine, sua periferica espressione e presenza, condizionato in ogni suo atto: può, al più, bene amministrare, ma non determinare, pesare nelle scelte. Oggi il comune conquista e garantisce la propria autonomia, il proprio potere autonomo, nella misura in cui rivendica il soddisfacimento dei bisogni e consumi sociali di cui è naturale portatore, ne individua la dimensione di gestione, sa collocarli in una prospettiva di programmazione. Esso comune non si pone nei confronti dello Stato-ente nella posizione del parente povero che patisce più mezzi; portavoce delle esigenze popolari in ordine ai grandi consumi sociali e gesto-

re, potremmo dire naturale, degli stessi, il suo potere lo ricava dal peso che tali consumi hanno nella determinazione della linea di politica economica e dalla loro gestione decentrata e a diretta partecipazione popolare.

È a questo comune che ci riferiamo quando rivendichiamo la sua prioritaria presenza nel settore della scuola dell'infanzia, quando ad esso assegniamo la potestà istitutiva.

Vogliamo al riguardo sottolineare che lo Stato delle autonomie, così come è configurato nella nostra Carta costituzionale, rifiuta che la pubblica presenza per essere tale debba sempre e comunque essere assicurata dallo Stato-ente e che i poteri locali, formalmente autonomi, abbiano a trarre solo dalla sua delega il loro potere effettivo. La presenza pubblica, garantita dall'unica fonte di diritto che è la volontà popolare, trova piena, legittima, pari dignità sia che si configuri nella gestione dello Stato-ente sia che si configuri nella gestione dei poteri locali. È principio questo mai messo in dubbio nel dibattito teorico, rifiutato però nella prassi politica di questi decenni che ha visto da parte delle varie maggioranze il progressivo svuotamento di potere degli Enti locali e, quindi, della loro effettiva autonomia. Per noi la scelta del momento istituzionale che deve assicurare la presenza pubblica è questione di merito, riguardante il settore interessato.

Quella che prospettiamo non è una struttura frammentaria, un insieme di tante piccole scuole di paese. La preoccupazione della dimensione e del respiro nazionale della scuola pubblica dell'infanzia è stata ed è quanto mai presente in noi. Basterebbe a testimoniare l'intero titolo I quando ne fissa le finalità, quando assegna al « centro » la definizione delle linee generali dell'attività educativa, quando stabilisce criteri nazionali per l'arruolamento e il trattamento del personale insegnante.

Quel che rifiutiamo è che il carattere nazionale di una istituzione, per essere garantito, debba avere quale supporto una organizzazione accentrata, al più burocraticamente decentrata. Per noi il momento unificante, nazionale non è assicurato in via amministrativa, da strutture amministrative, ma piuttosto, dal consolidarsi alla base, tra le

grandi masse e i diretti operatori, di un costume, una coscienza, una cultura comune.

L'alternativa non è tra chi opta per una scuola « nazionale » e chi, impaniato nella persistente visione assistenziale o incurabilmente ammalato di orgoglioso municipalismo (tali critiche ci sono state mosse), prospetta tante piccole scuole di paese; è piuttosto tra due modi di intendere la dimensione nazionale di una istituzione e di garantirne la conquista e il consolidamento. Possiamo storicamente comprendere e anche giustificare la scelta di politica scolastica dei gruppi dirigenti liberali nei decenni posteriori all'unificazione del nostro paese. Minoranza quale erano, incapaci e timorosi di porsi una prospettiva di egemonia sulle grandi masse popolari, stretti dall'assedio dei gruppi più retrivi, essi affidarono a strutture amministrative accentrate il loro predominio culturale.

Questa concreta e specifica situazione storica ha portato da noi a vedere la scuola pubblica solo come scuola dello Stato-ente burocraticamente amministrata. Dopo quanto intervenuto nel nostro paese ad opera del movimento operaio prima e dopo il fascismo, della Resistenza, delle masse cattoliche, il momento unificante, nazionale trova ben più salde garanzie di quelle che può offrire una struttura amministrativa accentrata. Lo assicurano le masse popolari divenute protagoniste, la loro partecipazione alla gestione delle istituzioni, la loro maturazione.

Di qua la nostra affermazione che una istituzione pubblica quale la scuola, nel caso specifico quella dell'infanzia, può e meglio essere garantita nella sua natura nazionale dal potere di base, decentrato, del comune.

Il ruolo della regione.

A nessuno può sfuggire il ruolo fondamentale che nella scuola pubblica dell'infanzia da noi proposta viene a giocare la regione.

Non è, quella da noi prevista, una presenza gratuita, frutto della nostra volontà di fare recitare comunque anche a questo nuovo ente una parte. Non è neppure, va detto con decisione, una presenza che si sovrappone al comune. Una volta affermata la necessità di

programmare l'intervento, particolarmente in una fase come l'attuale in cui la domanda del servizio sopravvanza l'offerta, e stabilito che la programmazione deve avvenire a livello regionale, va posto l'accento sul meccanismo col quale si attua. Non proponiamo lo schema classico, e, a dir il vero, frusto, dei comuni che propongono, più propriamente che avanzano, richieste e di una regione che le raccoglie e che in ultima istanza decide. La regione deve stabilire le forme di partecipazione dei comuni alla elaborazione del piano, una partecipazione che deve essere operante in tutte le fasi.

Il rapporto regione-comuni che in tal modo si individua, coglie la regione con quale ente che ai comuni si sovrappone in una sorta di rinnovato centralismo; essa, piuttosto, concreta la capacità e la volontà programmatica dei comuni. È una regione che coi comuni cammina, che da essi trae forza. Il comune stesso realizza compiutamente il proprio potere autonomo all'interno di una scelta programmatica che non subisce come qualcosa che ad altri appartiene, ma che concorre a determinare. È vero che la potestà del piano resta alla regione, è però altrettanto vero che essa agisce quale espressione della volontà dei comuni di attuare il loro intervento nell'ambito di una scelta programmata. Crediamo sia chiaro che la nostra proposta va ben al di là del settore della scuola dell'infanzia qui direttamente investito; assume anche il significato di un orientamento nella discussione in atto sui rapporti regione-comuni, perchè il comune trovi nella regione fonte di potenziamento della sua autonomia nella nuova dimensione dei problemi, perchè la regione si sottragga ai pericoli di burocratizzazione e da un istituto di lontane e robuste tradizioni autonomistiche quale il comune, tragga forza e vigore.

Lo stesso concetto ispira la normativa che proponiamo per il controllo esercitato dalla regione sulla attuazione del piano da parte dei singoli comuni. Abbiamo previsto che la regione abbia a porre in essere tutte le misure per garantire, di fronte a carenze di comuni, l'attuazione del piano; tali misure non escludono ovviamente l'intervento sostitutivo. Il fatto di non averlo

esplicitato, di avere usato il termine misure, non è una fuga di fronte allo stesso intervento sostitutivo che in determinate contingenze potrà pur rendersi necessario, una pudicizia democratica, ma piuttosto la sottolineatura di un metodo che pone in primo piano il dibattito ed anche lo scontro politico, che punta sulla maturazione e crescita di coscienza da parte dei pubblici amministratori, che rifugge dalle misure amministrative.

I larghi poteri della regione — distribuzione dei mezzi assegnati, potestà del piano, determinazione degli orientamenti che presiedono alla costruzione degli edifici, alla amministrazione e alla gestione, controllo sulla attuazione del piano, coordinamento delle esperienze, arruolamento ed aggiornamento del personale insegnante — hanno quale punto di riferimento un rapporto regione-comune che punta sulla collaborazione e non sulla distinzione tra un ente che controlla e l'altro che è controllato.

In ordine ai compiti delle regioni va sottolineata l'importanza dell'articolo 22 riguardante la delega ad esse dei poteri di vigilanza sulle scuole private da parte dello Stato e di assegnazione alle stesse dei contributi. Non sfugge il significato della proposta. Si tratta di non creare due sfere nettamente separate, quella pubblica e quella privata, e, soprattutto, di contribuire ulteriormente al recupero nella sfera pubblica della scuola privata.

Una nuova gestione per una nuova scuola.

È vero che la scuola dell'infanzia, nella forma del vecchio asilo infantile, ha dietro le spalle diversi decenni di vita ed esperienza (un secolo e mezzo se si vuole risalire alle prime e più lontane origini). È altrettanto vero però che come scuola, e scuola pubblica, è una giovane istituzione, oggi ancora in fase di formazione; una istituzione che trova le proprie motivazioni nella società industriale con l'inserimento della donna nel processo produttivo, nella crisi di trasformazione dell'istituto familiare quale sede di formazione ed educazione del bambino, nella richiesta,

sempre più pressante in una società democratica, di un processo educativo che nella scuola abbia lo strumento per contribuire a superare le disparità socio-culturali di partenza.

La novità della istituzione è per noi ulteriore motivo per collocarla in una diversa struttura amministrativa e di gestione. Noi non vogliamo qui neppure lontanamente richiamare le ragioni che secondo il nostro giudizio sono alla base della crisi, universalmente riconosciuta, della scuola in quanto tale, in ogni suo ordine e grado; è crisi di credibilità, di funzione, di collocazione, di prospettiva. Quel che ci preme in questa sede sottolineare è che le stesse strutture amministrative della scuola, burocratizzate e gerarchizzate, strutture proprie di un corpo chiuso e separato, non sono in grado di gestire interventi nuovi anche parziali e di settore: li soffocano e li destinano al fallimento. Ciò di cui si sente pressante necessità, se si vuole attuare una politica di riforme e non limitarsi ad agitare perfette costruzioni teoriche, è la rottura del cerchio che fa della scuola un corpo separato. Dalla crisi attuale non si esce solo con nuovi contenuti e metodi educativi, ma anche con un nuovo tipo di gestione che immetta nella vita della scuola nuove e fresche energie. È condizione essenziale perchè anche parziali riforme abbiano a reggere e dare frutti, perchè dopo lo slancio iniziale non siano assorbite e snaturate.

Sottolineiamo subito e con forza che per la nuova scuola pubblica dell'infanzia nutriremmo la preoccupazione che inserita nella tradizionale struttura fosse soffocata dalla presenza burocratica. Di qua la validità e la portata più generale che noi attribuiamo alla proposta di basarla sull'intervento della regione e del comune.

Abbiamo rilevato sempre che il tradizionale asilo infantile con finalità meramente assistenziali ha fatto il proprio tempo. La nostra polemica con la presenza privata e la nostra prospettiva di una presenza pubblica in grado di coprire l'intero settore, non ha la propria fonte in posizioni astrattamente laiciste nè tanto meno anticlericali, ma piuttosto nella convinzione, dall'esperienza convalidata, che solo nell'intervento pubblico vi è la condizione per assicurare

il passaggio dal vecchio asilo alla nuova scuola dell'infanzia.

Per quel che riguarda la consistente presenza del settore della scuola privata, va rilevato che il non averla da parte nostra ignorata (la distribuzione ad esempio dei fondi nei cinque anni tra le regioni tiene conto anche dei bambini scolarizzati nelle scuole private), non significa consolidarne la presenza, accedere al criterio della spartizione di due sfere di influenza e di intervento.

La scuola pubblica deve coprire l'intera area, e non è questo un compito che rinviemo ad un lontano futuro per coprire un deleterio compromesso nel presente: lo si realizza già da oggi ristrutturando la presenza pubblica nel settore, facendole acquisire una posizione maggioritaria e di guida che oggi non ha, prospettando l'assorbimento di scuole private. È una posizione attiva la nostra: non ignoriamo che cosa hanno rappresentato e che cosa rappresentano le scuole private, non ci pieghiamo però al fatto e delineiamo una struttura pubblica generalizzata che si dispone ad assorbire una tradizione che ha pur avuto i suoi meriti.

La gestione sociale.

Di un discorso particolare necessita la gestione sociale che proponiamo per la nuova scuola dell'infanzia.

Va subito chiarito che la gestione sociale cui noi facciamo riferimento sulla base delle esperienze sin qui maturate (esperienze che sono state messe a confronto e selezionate ad esempio nell'assemblea di Reggio Emilia e nel convegno di Modena del 1971) dà una positiva risposta alla richiesta e alla necessità di una diretta partecipazione del personale alla effettiva direzione amministrativa e didattica della scuola. Si tratta di sapere in primo luogo se è ad una scuola aperta sulla circostante realtà sociale o in se stessa chiusa che pensiamo, quando chiamiamo i diretti operatori, i tecnici, a partecipare alla sua direzione e gestione. La scuola della gestione sociale è decisamente per la prima ipotesi. È in una particolare dimensione che la gestione sociale raccoglie e fa pro-

pria la esigenza di una diretta e totale partecipazione del personale; esso, e in primo luogo gli insegnanti, quale componente del consiglio della gestione sociale, si presenta più come animatore della vita scolastica che come detentore di un bene, l'educazione, da distribuire.

Il suo patrimonio di scienza e di tecnica dell'educazione, i contenuti educativi consolidati di cui è portatore, sono sottoposti non ad una critica esterna, svolta *a posteriori*, ma allo sforzo permanente di nuove e più avanzate sintesi. La socialità nella scuola, socialità che si realizza nella collettiva partecipazione del personale alla direzione, nel rapporto insegnanti bambini, nel rapporto tra i bambini, ci interessa e come!, ma quale momento della socialità della scuola.

E se una scuola chiusa, corpo separato, paese roseo delle meraviglie al di fuori e al di sopra delle tempeste, è sempre un fatto negativo, lo è tanto più nel settore dell'infanzia quando si abbia presente che i bambini-utenti sono disarmati di fronte ai metodi e ai contenuti educativi. La gestione sociale non prevede la categoria dei non addetti ai lavori e non solo per la necessità di allargare la base della partecipazione alla vita amministrativa, ma per gli stessi contenuti e metodi educativi della nuova scuola dell'infanzia.

La gestione sociale non è il belletto democratico che copre un vecchio viso, è la struttura portante e propulsiva di una scuola nuova che non può in alcun modo essere surrogata dal corpo insegnante anche il più aperto. La gestione sociale assieme al personale e ai genitori, cui in modo specifico ci richiameremo in seguito, sollecita l'impegno dei cittadini della zona interessata dalla presenza della scuola. È il carattere della scuola dell'infanzia aperta sulla più vasta realtà sociale che lo rende necessario quale fattore determinante del processo educativo, è l'urgenza sempre più sentita di impegnare attorno alla scuola e nella scuola nuove e più vaste energie che lo reclama.

Non si tratta, lo ripetiamo, di un puro e semplice impegno amministrativo, di una promozione di energie circa i problemi più generali della scuola, il suo stato di crisi, le

prospettive per uscirne, anche se di per sé è già fatto importante.

È dal carattere aperto della scuola, da un tipo di educazione, nei contenuti e nelle forme, da inventare continuamente in stretto rapporto e contatto con la realtà della società circostante che derivano i compiti più propri dei consigli nei quali e coi quali, pur senza concludersi, si manifesta la gestione sociale. Noi non li vogliamo elencare anche per non correre il rischio di creare uno schema; ne richiamiamo alcuni, quelli che hanno già avuto il conforto della esperienza in varie scuole comunali dell'infanzia. I consigli, espressione della gestione sociale, dovranno affrontare i problemi di natura squisitamente amministrativa (ammissione dei bambini, manutenzione ed incremento del materiale didattico e di gioco, funzionalità dei servizi, utilizzazione dei fondi assegnati ad ogni scuola), avranno il compito di elaborazione sul terreno più squisitamente educativo (necessità organizzative ed associative dei bambini, produzione diretta di speciali materiali didattici, verifica delle esperienze educative), attueranno iniziative che mantengano vivo e costante il rapporto con la città (programmazione di mostre, azioni che rimuovano le condizioni negative che nel quartiere o nella borgata sono di ostacolo allo sviluppo della personalità del bambino, scambi di esperienze coi consigli di altre scuole dell'infanzia e con le istanze di direzione delle altre istituzioni dell'infanzia e delle scuole elementari, programmazione di visite di scoperta della città, della borgata, particolarmente delle sedi di produzione dei beni materiali e di produzione o distribuzione dei beni culturali).

Non sfugge a nessuno la profonda differenza che corre tra la gestione sociale che proponiamo ed il tipo di gestione che configurano i consigli dei genitori intesi quali strumenti di collaborazione delle famiglie con la direzione della scuola. Anche dove si è pervenuti alla gestione sociale si era partiti dai consigli dei genitori, ma al loro superamento si è giunti per i limiti e gli aspetti negativi che presto hanno posto in luce. È vero che per quel che riguarda la scuola dell'infanzia non appare il carattere stru-

mentale che è proprio della proposta una volta riferita agli ordini scolastici superiori; qui appare nettamente per quello che essa è: un tentativo per compromettere le famiglie onde collaborino a mantenere sui ragazzi e sui giovani il prestigio di una istituzione che così come è essi sentono superata.

Sono aspetti ignoti quando si cala nella scuola dell'infanzia: la sostanza però resta. Una scuola diretta con la collaborazione dei genitori è una scuola che privilegia l'esperto, l'operatore scolastico, l'insegnante quale detentore di una scienza e tecnica educativa consolidata. Il genitore, posto da solo di fronte all'insegnante, non è neppure contraddittore, diviene docile strumento di mediazione tra l'insegnante stesso ed il bambino; i suoi vizi naturali tutti balzano in primo piano, egli considera solo la difesa del bambino e tale difesa si configura nel sollecitare il bambino ad aderire al comportamento che l'insegnante impone, ai suoi contenuti educativi. Tale è l'esperienza fatta dove i consigli dei genitori hanno operato con serietà d'impegno e passione. E della presenza autonoma, libera e non condizionata del genitore si sente particolarmente necessità proprio nella scuola dell'infanzia. I contenuti di cui la presenza del genitore nella scuola si fa portatrice si differenziano a seconda dei diversi ordini e gradi della scuola. Non è nostro compito approfondire, ci basta averlo affermato, se non altro per invitare a sottoporre a critica la visione di una mitica ed indifferenziata famiglia che seguirebbe il bambino, il ragazzo, il giovane dall'inizio alla fine dei suoi studi.

Nella scuola dell'infanzia, una scuola che per tanti aspetti deve continuare e sostituire la famiglia, diviene determinante ed educativamente essenziale la presenza attiva del genitore, un genitore autonomo portatore di quelle esigenze e sensibilità dell'ambiente familiare che non possono restare fuori dalla scuola, della cui assenza nella scuola la formazione del bambino risentirebbe. Quanto mai lontana quindi dalle nostre posizioni l'idea che la gestione sociale quale superamento del consiglio dei genitori significhi sottovalutazione del ruolo che i genitori debbono giocare. È semmai il contrario: noi

tendiamo al recupero del ruolo proprio del genitore, alla sua esaltazione. Il genitore, componente del consiglio della gestione sociale, non opererà quale tramite per imporre la scuola di altri al suo bambino, ma per costruire, assieme ad altri, la scuola del suo bambino. Da quanto siamo venuti affermando, ci pare risulti sufficientemente chiaro che i consigli della gestione sociale debbono essere una struttura elastica, modificabile a seconda delle situazioni e delle contingenze, e mantenere un elevato grado di autonomia per non trasformarsi in organismi cui il comune commissiona la direzione delle scuole dell'infanzia. Va evitato il rischio della loro istituzionalizzazione per mantenere vivo e fruttuoso il loro aperto rapporto con la mutevole realtà sociale circostante, il loro carattere di autonomi organi di base sollecitatori della politica della amministrazione comunale.

Piano di sviluppo e di finanziamento.

Il piano di sviluppo ed unificazione della scuola pubblica dell'infanzia che proponiamo, nei suoi aspetti quantitativi e nel conseguente impegno finanziario che comporta, parte da dati e cifre che sono di pubblico dominio.

Li richiamiamo succintamente.

I bambini che hanno diritto a frequentare la scuola dell'infanzia sono circa 2 milioni e mezzo; le attuali strutture pubbliche, comuni e Stato, e private pongono a disposizione soltanto 1 milione e mezzo di posti circa: 600.000 quelle pubbliche e 900.000 quelle private. Vi è quindi una carenza di 1 milione di posti, cifra destinata ad aumentare fortemente se aggiungiamo quelle scuole private che sono tali solo di nome per gli orientamenti educativi e per le stesse strutture materiali.

Nella nostra proposta noi sollecitiamo il recupero della scuola privata da parte della pubblica: è questa una politica precisa di cui abbiamo già detto.

Nel piano di cinque anni che proponiamo, preventiviamo 900.000 nuovi posti di scuola pubblica, comprendenti quelli privati trasformati.

Il piano quindi prevede come spese di gestione quelle delle scuole pubbliche attuali e di 180.000 posti annuali delle scuole pubbliche di nuova istituzione. Alle cifre indicate siamo pervenuti calcolando in 40 milioni l'anno le spese di gestione di una scuola per 90 bambini e in 100 milioni le spese per costruirla e arreararla.

L'impegno globale finanziario che si richiede per l'apertura di nuove scuole e per la gestione è in cinque anni di 3.420 miliardi; per rendersi conto della sua reale dimensione e non essere accusati di fare demagogia, va precisato che la spesa pubblica (Stato e comuni) è già oggi impegnata nei cinque anni per 1.100 miliardi per la gestione delle scuole pubbliche dell'infanzia esistenti, senza contare gli altri oneri dello Stato che verrebbero assorbiti.

Per il reperimento dei fondi necessari alla attuazione del piano prevediamo la emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per lo sviluppo della scuola pubblica dell'infanzia ». In considerazione del fatto che nel meridione e nelle altre aree economicamente depresse in generale più pesante è l'assenza di strutture della scuola dell'infanzia e minore è stata e sarà presumibilmente l'iniziativa dei comuni per la istituzione e gestione di scuole pubbliche dell'infanzia, proponiamo che il parametro della scolarizzazione e quello della popolazione infantile per l'assegnazione alle singole regioni dei fondi disponibili siano integrati da quello del reddito.

Onorevoli colleghi, la proposta che sottoponiamo al vostro esame è stata discussa in decine e decine di pubbliche riunioni, possiamo dire che è il frutto di una elaborazione collettiva: basterebbe a testimoniare il confronto tra la prima bozza che rendemmo pubblica quale base di discussione ed il testo che vi presentiamo.

La partecipazione che abbiamo registrato alle nostre iniziative e a quelle da altri promosse suona conferma che il problema è vivo e profondamente sentito.

È dal vostro esame che ci attendiamo ulteriori approfondimenti e miglioramenti, dal vostro e dal nostro impegno la sollecita definizione legislativa della nuova struttura pubblica della scuola dell'infanzia.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****PRINCIPI E LINEE GENERALI
DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA****Art. 1.**

È istituita la scuola pubblica dell'infanzia.

Essa ha come finalità la formazione della personalità del bambino, la sua educazione alla vita interpersonale e sociale, l'acquisizione di un livello culturale di base omogeneo per tutti i bambini. La scuola pubblica dell'infanzia promuove, organizza e indirizza le attività del bambino allo scopo di avviarlo ad acquisire lo sviluppo armonico e il controllo delle capacità corporee, l'equilibrio psico-fisico e il corretto rapporto interpersonale, la capacità di esprimersi e comunicare in forme linguistiche e non linguistiche, gli aspetti iniziali della capacità logico-matematica.

A tal fine la scuola pubblica dell'infanzia, sulla base dei principi ispiratori della Costituzione, si organizza come istituzione caratterizzata da una ampia libertà di ricerca e di sperimentazione; promuove un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative per tutti i bambini, eliminando ogni forma di discriminazione e di selezione; opera come comunità di lavoro in rapporto con le famiglie e la popolazione.

Art. 2.

La scuola pubblica dell'infanzia è gratuita.

Tutti i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre e non sono ancora sot-

toposti all'obbligo scolastico hanno diritto di frequentarla.

Art. 3.

Gli oneri per l'istituzione e il funzionamento della scuola pubblica dell'infanzia, nonchè per l'acquisizione dell'area e la costruzione degli edifici, sono a carico dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i presidenti delle regioni, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca una conferenza nazionale della scuola pubblica dell'infanzia con la partecipazione di studiosi, amministratori regionali e comunali, rappresentanti degli organismi di gestione sociale di cui al successivo articolo 8 per discutere delle linee generali dell'attività educativa della scuola pubblica dell'infanzia.

Gli atti della conferenza nazionale della scuola pubblica dell'infanzia sono trasmessi al Parlamento.

Su tale base una commissione parlamentare, composta da sette deputati e sette senatori, elabora le linee generali dell'attività educativa che sono emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Sino alla emanazione del decreto di cui al comma precedente nelle scuole pubbliche dell'infanzia si applica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647.

Art. 5.

La scuola pubblica dell'infanzia garantisce il pieno diritto dei bambini handicappati alla frequenza e promuove una organizzazione dell'attività educativa che esclude la istituzione di sezioni differenziali, la separazione per sesso, la struttura rigida della sezione e che si orienta verso la formazione di gruppi mobili di lavoro.

Art. 6.

Nelle zone abitate da minoranze nazionali o linguistiche, le tradizioni, i costumi, il linguaggio delle stesse, trovano nell'ambito della vita della scuola pubblica dell'infanzia pieno riconoscimento.

La direzione, l'amministrazione e l'insegnamento in dette scuole sono affidati a personale qualificato della rispettiva comunità nazionale o linguistica.

Il personale e le scuole di cui al comma precedente sono inseriti nell'ordinamento scolastico vigente fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.

L'insegnamento viene svolto nella lingua materna degli alunni.

Art. 7.

Le scuole materne statali, regionali, provinciali, comunali e quelle dipendenti da altri enti pubblici sono trasformate in scuole pubbliche dell'infanzia.

Art. 8.

Presso ogni scuola pubblica dell'infanzia è istituito un comitato formato da genitori dei bambini frequentanti, personale insegnante e non insegnante, cittadini e rappresentanti delle organizzazioni democratiche.

La metà dei componenti il comitato è costituita da genitori dei bambini frequentanti.

Il comitato è eletto all'inizio di ogni anno scolastico nel corso di una assemblea aperta a tutta la cittadinanza.

Il comitato promuove la gestione sociale attraverso la elaborazione e l'attuazione di interventi attinenti la totalità dei temi che il funzionamento e la vita della scuola propongono.

Il comitato opera in stretto rapporto con il consiglio di quartiere o di frazione ove costituito e con gli organismi di cui all'articolo 21, lettera *d*), della presente legge.

Il personale insegnante e non insegnante di ogni scuola pubblica dell'infanzia si or-

ganizza in collettivo di lavoro per il coordinamento dell'attività didattica.

Le modalità di elezione e di funzionamento del comitato di cui ai commi precedenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 della presente legge.

Art. 9.

Lo stato giuridico, lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale insegnante della scuola pubblica della infanzia è uguale a quello del corrispondente personale della scuola elementare statale, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 10.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, stabilisce con proprio decreto le modalità e i programmi del concorso di cui all'articolo 26 della presente legge.

Art. 11.

L'orario di lavoro dell'insegnante della scuola pubblica dell'infanzia è di trentatré ore settimanali, sia per effettivo insegnamento, sia per attività di studio e di partecipazione alla gestione della scuola.

Art. 12.

Ogni scuola pubblica della infanzia è composta di norma da 90 bambini; per ogni scuola sono previsti sei insegnanti.

In rapporto a particolari situazioni sociali e alla presenza di bambini handicappati il numero degli insegnanti può essere aumentato.

Art. 13.

La scuola pubblica dell'infanzia è aperta per non meno di quarantotto ore settimanali e dieci mesi all'anno.

TITOLO II

POTERI E FUNZIONI DEI COMUNI

Art. 14.

La scuola pubblica dell'infanzia è istituita dal comune o da comuni tra loro associati.

Art. 15.

Al comune sono attribuite le funzioni di gestione e amministrazione delle scuole pubbliche dell'infanzia.

Il comune, nell'esercizio di tali funzioni, garantisce le competenze dei comitati di cui all'articolo 8 della presente legge.

Il comune non può trasferire ad enti o privati la gestione delle scuole pubbliche dell'infanzia.

Art. 16.

Le scuole pubbliche dell'infanzia funzionano in locali forniti dai comuni.

Art. 17.

L'arredamento, l'attrezzatura e quant'altro occorre per il funzionamento delle scuole pubbliche dell'infanzia sono forniti dai comuni.

Art. 18.

Il regolamento di cui al successivo articolo 20 determina le modalità di utilizzazione, per attività educative e sociali, degli edifici della scuola pubblica dell'infanzia nei periodi non occupati dall'attività scolastica.

Art. 19.

I servizi amministrativi e ausiliari necessari al funzionamento della scuola pubblica dell'infanzia sono assicurati dai comuni.

Art. 20.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio comunale approva il regolamento delle scuole pubbliche dell'infanzia.

TITOLO III

COMPITI DELLE REGIONI

Art. 21.

La regione, in attuazione dei principi della presente legge, detta norme:

a) per la costruzione, l'arredamento, la gestione e il funzionamento delle scuole pubbliche dell'infanzia;

b) per assicurare la piena gratuità della scuola pubblica dell'infanzia compresa la refezione, l'assistenza sanitaria, il trasporto e tutto il materiale necessario ai giochi, alle esercitazioni e alla vita del bambino nella scuola;

c) per la determinazione da parte del comune del calendario scolastico e dell'orario giornaliero e settimanale, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 13 della presente legge;

d) per la creazione da parte dei comuni a livello comunale e comprensoriale di organismi di coordinamento tra le varie scuole e per assicurare la presenza nelle scuole dei servizi di assistenza sanitaria degli enti locali.

La regione assume le iniziative eventualmente necessarie a favore dei comuni per la progettazione, l'esecuzione, l'arredamento degli edifici delle scuole pubbliche dell'infanzia.

La regione promuove gli interventi necessari a favorire l'associazione fra comuni per la istituzione e la gestione di scuole pubbliche dell'infanzia.

Art. 22.

Le funzioni attualmente esercitate dagli organi centrali dello Stato in materia di scuole dell'infanzia private sono delegate alle regioni a statuto ordinario e speciale.

Presso ogni regione è istituito l'elenco generale delle scuole dell'infanzia private.

I conseguenti rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni sono regolati dalle norme della legge n. 281 del 16 maggio 1970.

Art. 23.

La regione adotta iniziative per la verifica e il coordinamento delle esperienze educative, di gestione sociale, amministrative e promuove corsi per l'aggiornamento del personale insegnante e non insegnante delle scuole pubbliche dell'infanzia esistenti nel territorio regionale.

La regione invia annualmente al Parlamento una relazione sullo sviluppo, le esperienze, i problemi della scuola pubblica e privata della infanzia nel suo territorio.

Art. 24.

Nel corso del primo quinquennio di attuazione della presente legge si provvederà alla istituzione di 900.000 nuovi posti-alunno di scuola pubblica dell'infanzia.

Sulla base delle richieste dei comuni e d'intesa con gli stessi la regione elabora e adotta il piano quinquennale di istituzione delle scuole pubbliche dell'infanzia fissando le priorità di intervento, le norme e i tempi di attuazione.

Il consiglio regionale esamina periodicamente lo stato di attuazione del piano, stabilisce le iniziative da assumere in caso di carenza da parte dei comuni.

Il piano può essere modificato ad iniziativa del consiglio regionale o su proposta di uno o più comuni o di cittadini che ne facciano richiesta nelle forme previste dagli statuti regionali.

La revisione del piano avviene con le stesse modalità previste per l'elaborazione e la adozione.

TITOLO IV

PERSONALE INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE

Art. 25.

Il personale insegnante maschile e femminile della scuola pubblica dell'infanzia deve essere fornito di titolo di studio universitario. Fino all'entrata in vigore della riforma dell'università e della scuola media superiore, il titolo di studio richiesto è quello della maturità magistrale.

Per cinque anni dall'approvazione della presente legge sono ammessi ai concorsi di cui al successivo articolo 26 anche coloro che sono in possesso del diploma di scuola magistrale conseguito entro il 1973.

Art. 26.

Il personale insegnante delle scuole pubbliche dell'infanzia è collocato in un ruolo unico regionale ed è assunto dal comune che ha la responsabilità di tutti gli adempimenti amministrativi.

Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni segnalano alla regione il numero dei posti vacanti nel successivo anno scolastico.

La regione, con le modalità di cui all'articolo 10 della presente legge, bandisce il relativo concorso pubblico per titoli ed esami e provvede per i vincitori alla loro qualificazione culturale e professionale mediante un corso da essa promosso, di intesa con i comuni e in collaborazione con istituti universitari.

Per i trasferimenti all'interno della regione valgono le norme dello stato giuridico di cui all'articolo 9 della presente legge.

Dopo cinque anni di servizio di ruolo il personale insegnante può chiedere il trasferimento in altra regione. La domanda di trasferimento è accolta in caso di posto vacante.

Art. 27.

Il personale insegnante attualmente in servizio nelle scuole dell'infanzia statali, regionali, provinciali, comunali e dipendenti da altri enti pubblici è collocato nei ruoli regionali con l'anzianità maturata anche se non in possesso dei titoli di studio prescritti nel precedente articolo 25.

Esso è tenuto, entro tre anni dall'approvazione della presente legge, alla frequenza di un corso di aggiornamento e di sperimentazione didattica promosso dalla regione, di intesa con i comuni e in collaborazione con istituti universitari.

Art. 28.

Il personale non insegnante maschile e femminile è comunale ed è assunto a norma dei rispettivi regolamenti comunali.

TITOLO V

PIANO QUINQUENNALE
E FINANZIAMENTO

Art. 29.

Il piano di cui all'articolo 24 della presente legge per quanto si riferisce alla acquisizione delle aree, alla costruzione e arredamento degli edifici di nuove scuole pubbliche dell'infanzia è così determinato: 1974, 200 miliardi; 1975, 200 miliardi; 1976, 200 miliardi; 1977, 200 miliardi; 1978, 200 miliardi.

Gli stanziamenti di cui sopra sono iscritti nei corrispondenti stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

Art. 30.

Per far fronte agli oneri previsti dal precedente articolo è autorizzata la emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito

per lo sviluppo della scuola pubblica dell'infanzia », da emettere in cinque esercizi a decorrere dal 1974 fino alla concorrenza di un ricavo netto di 200 miliardi per ciascun anno. L'emissione può aver luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

Art. 31.

I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui al precedente articolo sono rimborsabili alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabilite con propri decreti dal Ministro del tesoro.

Art. 32.

Il prestito di cui al precedente articolo 30 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.

Art. 33.

Il Ministro del tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere e il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie e in tagli, le somme relative alla consegna dei titoli, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione e al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione e il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

Art. 34.

All'onere relativo al pagamento delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dalla emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge, nonchè per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa.

Art. 35.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, con proprio decreto determina la ripartizione fra le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi di cui al precedente articolo 29, secondo i seguenti criteri: un terzo in rapporto al numero dei bambini dai 3 ai 6 anni non scolarizzati (nel conteggio degli scolarizzati vanno compresi i bambini delle scuole dell'infanzia private); un terzo in rapporto inversamente proporzionale al reddito *pro capite* del 1973 di ogni singola regione; un terzo in rapporto al numero dei bambini da 0 a 6 anni. I dati sono desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT.

Art. 36.

La regione ripartisce fra i comuni annualmente in base al piano regionale di cui all'articolo 24 della presente legge i fondi per la istituzione delle scuole pubbliche dell'infanzia.

Art. 37.

Le spese di gestione delle scuole pubbliche dell'infanzia di cui agli articoli 7 e 43 della presente legge e di quelle di nuova istituzione sono iscritte in apposito capitolo

del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Per il 1974 all'onere di 324 miliardi per 730.000 posti alunno complessivi si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per gli anni 1975, 1976, 1977, 1978, fatti salvi gli aumenti del costo effettivo per posto alunno, l'onere a carico del bilancio dello Stato è rispettivamente di 404 miliardi; 484 miliardi; 564 miliardi; 644 miliardi, per 910.000; 1.090.000; 1.270.000; 1.450.000 posti alunno.

Art. 38.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, ripartisce fra i comuni annualmente, in rapporto ai posti alunno della scuola pubblica dell'infanzia, gli stanziamenti di cui al precedente articolo.

Le somme di cui sopra fanno parte delle entrate ordinarie dei bilanci comunali e saranno versate in due rate annuali di pari importo entro il 31 gennaio e il 31 luglio.

Art. 39.

I capitoli 1301, 1302, 1304, 1324 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono soppressi.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40.

Con l'entrata in vigore della presente legge le scuole materne statali istituite o divenute tali ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, sono trasferite ai comuni.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferite ai comuni le scuole materne provinciali e regionali nonché quelle dipendenti da altri enti pubblici.

Ai comuni è trasferita la proprietà degli edifici e delle attrezzature delle scuole di cui al comma precedente.

Dal primo del mese successivo al trasferimento il personale delle scuole di cui ai commi precedenti è assunto dal comune; le

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relative spese e quelle di gestione sono a carico del bilancio comunale dalla stessa data.

Art. 41.

Le scuole materne gestite direttamente dai comuni e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono scuole pubbliche dell'infanzia.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, in applicazione del comma terzo del precedente articolo 15, assumono la gestione diretta delle scuole materne comunali non gestite direttamente.

Art. 42.

I comuni, qualora istituiscano scuole dell'infanzia al di fuori dei finanziamenti del piano regionale, vi provvedono con mezzi propri.

I soli oneri della gestione di tali scuole, trascorsi cinque anni dalla istituzione, sono a carico dello Stato.

Art. 43.

Gli enti e i privati gestori di scuole materne possono chiedere al comune la trasformazione delle scuole da essi gestite in scuole pubbliche dell'infanzia; in tal caso partecipano di diritto al comitato di gestione della scuola di cui all'articolo 8 della presente legge.

Il personale insegnante di dette scuole viene assunto dal comune anche in deroga ai limiti di età ed entra nel ruolo regionale.

Per i titoli di studio valgono le norme dell'articolo 25, salvo l'elevazione a 10 anni e il prolungamento al 1978 dei termini previsti dall'ultimo comma di detto articolo.

L'anzianità sarà quella che le parti constateranno desumendola da ogni elemento comprovante l'effettivo servizio prestato nella scuola di cui si chiede la trasformazione.

Il personale non insegnante è assunto dal comune anche in deroga ai limiti di età. Per quanto riguarda l'anzianità vale la norma del comma precedente.

I rapporti patrimoniali sono definiti d'intesa tra le parti.

Art. 44.

Un consiglio comunale può deliberare di estendere ai bambini frequentanti scuole materne private tutti o parte dei servizi predisposti per le scuole pubbliche dell'infanzia.

L'estensione di cui al comma precedente è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il comune e il gestore privato.

Nella convenzione il gestore privato deve garantire in ogni caso la gratuità della scuola, il rispetto delle linee generali dell'attività educativa di cui all'articolo 4 della presente legge, la presenza nella direzione della scuola dei genitori e della cittadinanza.

Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui ai commi precedenti non rientrano nelle spese di cui all'articolo 37 della presente legge.

Art. 45.

Per le province autonome di Trento e Bolzano le norme della presente legge hanno valore di principi generali per la legislazione regionale.

Art. 46.

Lo stanziamento previsto nel capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per i contributi di cui all'articolo 32 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è ridotto dell'importo previsto per le scuole di cui al secondo comma di detto articolo nel bilancio del 1973.

Art. 47.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

La legge 18 marzo 1968, n. 444, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.